

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI ASSEGNO DI DIVORZIO

RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 (come modificato/introdotto dalla l. n. 74/1987)

ART. 5 L. N. 898/1970

"6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Con riguardo a questa norma di legge, si possono distinguere, in giurisprudenza, tre grandi "stagioni interpretative" (se così si può dire): in particolare, si possono ricordare **a)** l'interpretazione "tradizionale" (per lungo tempo seguita dalla giurisprudenza, con alcuni aggiustamenti), **b)** il "drastico" mutamento di orientamento, intervenuto nel 2017 con la sentenza della Cassazione n. 11504/2017, e **c)** l'"assestamento interpretativo" avutosi, di recente, con la sentenza della Cassazione (Sezioni Unite) n. 18287/2018.

Per ciascuno dei tre passaggi, è interessante leggere le pertinenti massime giurisprudenziali: v. in appresso la ricostruzione di detti passaggi.

N.B.: in estrema sintesi, la massima di una sentenza consiste in quella parte del provvedimento che esprime il principio di diritto enunciato dai giudici e/o da questi applicato al caso concreto per risolvere la controversia analizzata (nel nostro caso, le massime riguardano la "corretta" interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970).

FASE 1 (interpretazione "tradizionale")

Cassazione civile, Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490

MASSIMA

"A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898, l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum. **Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente**, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in

modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell'assegno - **che ha carattere esclusivamente assistenziale** - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi.

Se l'assegno di divorzio è richiesto soltanto sulla base del riconoscimento del contributo personale ed economico dato dal coniuge richiedente al patrimonio dell'altro, senza alcun riferimento all'inadeguatezza dei mezzi dello stesso richiedente (nel senso suddetto), l'assegno, avendo natura esclusivamente assistenziale, non potrà essere riconosciuto".

FASE 2 (superamento dell'interpretazione "tradizionale")

Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

MASSIMA

"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:

A) **deve verificare, nella fase dell'an debeatur** - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, **se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge** (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), **con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso**, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;

B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento

del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(...) condizioni dei coniugi, (...) ragioni della decisione, (...) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (...) reddito di entrambi (...)"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)".

FASE 3 ("assestamento interpretativo" del 2018)

Cassazione civile, Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287

MASSIMA

“Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, **il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione**, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.